

# COMUNE DI SANT'ANGELO all'ESCA

Provincia di Avellino

OGGETTO: Prevenzione degli incendi lungo le Strade, nelle Campagne e nei Boschi

Prot. 3158- Rif..

## IL SINDACO

*PREMESSO* che:

-ai sensi dell'art. 15 della legge 24 febbraio 1992, n.225, il Sindaco e' Autorità comunale di protezione civile;  
-il d.lgs. 31 marzo 1998, n.12 comprende la lotta agli incendi boschivi nelle attività di protezione civile;

*CONSIDERATO* che l'approssimarsi della stagione estiva rende fortissimo il rischio di incendi boschivi e di interfaccia, altamente pregiudizievole per l'incolumità delle persone, dei beni e del patrimonio ambientale, l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreno, posti sia all'interno che all'esterno del perimetro urbano, comporta una proliferazione di vegetazione, rovi, sterpaglie che, per le elevate temperature estive, possono essere causa predisponente di incendi, che si rende assolutamente necessario provvedere alla rimozione di sterpaglie, rovi e vegetazione, soprattutto in prossimità di boschi, strade, impianti industriali e artigianali, fabbriche e insediamenti abitativi;

*CONSIDERATA* la necessità di provvedere, con criteri uniformi e durante l'intero anno alla prevenzione degli incendi nelle campagne, lungo le strade e nei boschi, in modo particolare nel corso dell'estate, quando massimo e' il rischio;

*VISTA* la legge 24 novembre 1981, n.689: "Modifica al sistema penale";

*VISTI* gli artt. 17 e 59 del T.U. della legge di P.S. 18 giugno 1931, n.773 e gli artt. 449 e 650 del c.p.

*VISTI*:

-le prescrizioni di massima e di Polizia Forestale, di cui al d.m. 26 gennaio 1966;

-la legge quadro in materia di incendi boschivi del 21 novembre 2000, n. 353;

-la legge Regionale del 7 maggio 1996, n.11 e ss.mm.ii.;

-il T.U. degli EE.LL., d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, con particolare riguardo all'art. 54 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione di gravi pericoli per la pubblica incolumità;

*VISTO* il D.L. 91/2014, art. 14, comma 8, lett. b), convertito nella legge 116 dell'11.11.2014; che tra l'altro riporta " ... **nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali e' sempre vietata**

*RITENUTO* necessario ribadire gli obblighi degli enti e dei privati a tutela degli ambienti naturali, del patrimonio boschivo e a salvaguardia dell'incolumità pubblica;

*RILEVATA* la esistenza di una concreta situazione di rischio per la incolumità pubblica e privata a causa dell'andamento climatico e della presenza della vegetazione spontanea lungo le fasce stradali e sui terreni incolti;

*CONSIDERATO* che l'abbruciamento delle stoppie e degli altri residui di lavorazione agro-silvo-pastorale risulta essere tra le principali cause degli incendi boschivi sul territorio provinciale;

*ATTESO* la propria competenza ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 267/2000, nonché del vigente statuto comunale;

# ORDINA

## A TUTTI I PROPRIETARI - CONDUTTORI - DETENTORI

a qualsiasi titolo di aree confinanti con strade, boschi, abitazioni sparse, centri urbani, strutture turistiche  
- artigianali e industriali, di provvedere, con decorrenza dal 15 giugno al 30 settembre c.a.:

**1- IL DIVIETO** assoluto di procedere alla bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio dell'attività agricola, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali forestali e qualsiasi materiale che possa favorire l'insacco di incendi e la propagazione del fuoco; al decespugliamento laterale lungo le strade ( in corrispondenza di strade provinciali che attraversano comprensori boscati a maggior rischio di incendio - infiammabili delle specie, esposizione, accumulo di sostanza organica, area di sosta turistiche ...) da effettuare, con mezzi manuali e meccanici, mediante la ripulitura laterale delle strade, della copertura erbacea ed arbustiva per una fascia variabile tra i 5 ed i 20 metri; al decespugliamento laterale ai boschi ( lungo il perimetro di aree boscate, va creata una fascia di rispetto, priva di vegetazione, tale da ritardare o impedire il propagarsi degli incendi);

## DISPONE

Ai trasgressori della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative previste per legge ( legge n. 3, del 16 gennaio 2003 " Disposizioni ordinarie in materia di Pubblica Amministrazione " ) da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00, salvo quanto altro previsto dalla legge 353/2000, in materia penale.

La Polizia Municipale, i Carabinieri – Nucleo corpo forestale dello Stato e tutte le forze di polizia sono incaricate del controllo circa l'osservanza della presente ordinanza.

La presente ordinanza e' trasmessa al Comando di polizia municipale, al Comando stazione Carabinieri di Sant'Angelo all'Esca, al Commissario della Polizia di Stato di Ariano Irpino (Av), al Comando della Guardia di finanza di Ariano Irpino (Av), alla Regione Campania - settore politiche agricole di Avellino. Di dare alla presente ordinanza la più ampia diffusione con l'affissione della presente nei luoghi pubblici ed esercizi pubblici e commerciali e la pubblicazione sul sito Web del comune. RICHIAMA, infine, l'attenzione dei cittadini a segnalare l'avvistamento di un incendio ad una delle seguenti amministrazioni:

- 0825-765670 Sala Operativa Unificata Permanente Provinciale;
- 800449911 numero verde Regione Campania;
- 115 Vigili dei Fuoco;
- 112 Carabinieri- nucleo Corpo Forestale dello Stato;
- 0827-73259 Comando di Polizia Municipale.

Sant'Angelo all'Esca, 24 luglio 2019

 Il Sindaco  
Dott. Attilio Lanzetta

Estensore del provvedimento – Comando Polizia Locale